



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA, 31 GENNAIO 2013

SOMMARIO

PREMESSA

TITOLO I: Disposizioni generali

- Art. 1. Sede dell'Ufficio Speciale
- Art. 2. Compiti dell'Ufficio Speciale

TITOLO II: Struttura organizzativa

A) Titolare dell'Ufficio

- Art. 3 Competenze
- Art. 4 Segreteria del Titolare

B) Aree funzionali

- Art. 5 Individuazione delle aree funzionali
- Art. 6 Area giuridico-amministrativa
- Art. 7 Area tecnica e della programmazione
- Art. 8 Area amministrativo-contabile
- Art. 9 Area della comunicazione
- Art. 10 Area della valutazione dei piani di sviluppo e dei programmi innovativi

TITOLO III: Risorse finanziarie, umane e strumentali

- Art. 11 Risorse finanziarie
- Art. 12 Risorse strumentali
- Art. 13 Risorse umane
- A) Lavoro dipendente
- B) Collaborazioni esterne

TITOLO IV: Disposizioni finali

Art. 14 Entrata in vigore

PREMESSA

L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente sul Comune di L'Aquila, di seguito denominato Ufficio Speciale, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1 (Sede dell'Ufficio Speciale)

1. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, costituito dal Comune di L'Aquila su intesa con il Ministro per la Coesione Territoriale, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia dell'Aquila ai sensi del comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, ha sede legale nella città dell'Aquila. La sede legale dell'Ufficio Speciale è temporaneamente stabilita presso la Casa Comunale, in Via F. Filomusi Guelfi, località Villa Gioia.

Art. 2 (Compiti dell'Ufficio Speciale)

1. L'Ufficio Speciale esercita le funzioni di cui all'articolo 67-ter, comma 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 e di cui all'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila 7 agosto 2012. Tali funzioni consistono in particolare nell'espletamento dei seguenti compiti:

- a) cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una Commissione per i pareri, cui partecipano i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
- b) presiede e convoca, tramite il Titolare dell'Ufficio, la Commissione pareri di cui alla lettera a) del presente articolo;
- c) cura la promozione e l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, con promozione della qualità degli interventi;
- d) collabora con gli uffici del Comune di L'Aquila e delle Amministrazioni competenti alla definizione dei piani e al coordinamento degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo del territorio;
- e) effettua la verifica del piano di ricostruzione dell'intero centro storico del Comune di L'Aquila sugli aspetti tecnici e finanziari e ne attesta la congruità economica;

- f) effettua il monitoraggio finanziario, attuativo e procedurale dei singoli interventi;
 - g) predispone le schede per la raccolta dei dati;
 - h) cura la trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, garantendo gli standard informativi definiti con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, emanato ai sensi del comma 5 dell'art. 67-bis del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134;
 - i) attiva un'apposita sezione sul sito istituzionale del Comune di L'Aquila, al fine di garantire – con standard adeguati – un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, seguendo gli standard ufficiali relativi alla pubblicazione di cataloghi open- data;
 - j) esegue il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori con riferimento ai profili di coerenza e di conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, ed ai profili di congruità tecnica ed economica.
2. Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009.

TITOLO II

Struttura organizzativa A) Titolare dell'Ufficio

Art. 3 (Competenze)

1. Il Titolare dell'Ufficio Speciale ha la responsabilità dell'ufficio stesso, con funzioni di direzione, di coordinamento e di rappresentanza legale.
2. Egli esercita, inoltre, i compiti specificamente attribuitigli dall'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila 7 agosto 2012.

Art. 4 (Segreteria del Titolare)

1. Il Titolare dell'Ufficio si avvale di un Ufficio di segreteria, che svolge compiti esecutivi, istruttori e di supporto organizzativo all'attività interna ed esterna del titolare dell'Ufficio, coadiuvandolo altresì nel coordinamento delle attività delle singole aree funzionali.

B) Aree Funzionali

Articolo 5 (Individuazione delle aree funzionali)

1. L'Ufficio speciale è articolato in aree funzionali.

2. Le aree funzionali sono così individuate, avuto riguardo ai raggruppamenti di compiti e funzioni previsti dall'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila 7 agosto 2012:

- a) Area giuridico-amministrativa;
- b) Area tecnica e di programmazione;
- c) Area amministrativo-contabile;
- d) Area della comunicazione;
- e) Area della valutazione dei piani di sviluppo e dei programmi innovativi.

3. A capo di ciascuna area può essere posto un coordinatore. Le aree funzionali possono essere articolate in settori operativi.

Art. 6 (Area giuridico-amministrativa)

1. L'Area giuridico-amministrativa svolge i seguenti compiti:

- a) definizione e controllo delle procedure;
- b) verifica della regolarità amministrativa delle pratiche di accesso ai contributi per la ricostruzione, riparazione o riacquisto;
- c) collaborazione con la Prefettura e gli altri Enti coinvolti nella Gestione del Protocollo di Legalità;
- d) attività di collaborazione con tutte le articolazioni dell'Ufficio Speciale e con gli organi politici e amministrativi del Comune di L'Aquila per le questioni attinenti al progetto di ricostruzione.

Art. 7 (Area tecnica e della programmazione)

1. L'area tecnica e della programmazione si occupa delle istruttorie e delle valutazioni tecnico-economiche inerenti ai processi di ricostruzione, perseguendo l'obiettivo prioritario di garantire la qualità, la trasparenza e la celerità della ricostruzione.

2. L'area tecnica e della programmazione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) istruttoria tecnico – economica [art. 2, lett. b) e c) dell'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2012] delle richieste di contributo per la ricostruzione privata, anche in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;
- b) promozione e assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata con promozione della qualità;
- c) gestione, convocazione e coordinamento della Commissione Pareri di cui all'art. 67 ter comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge 134/2012;

- d) gestione del passaggio di consegne tra Fintecna, Reluis e Cineas e l'Ufficio Speciale e supporto al Comune per le eventuali convenzioni, da stipularsi o stipulate, con il sistema bancario per la gestione dei contributi;
- e) controllo dei processi di ricostruzione relativamente ai profili di congruità tecnico-economica e di verifica presso i cantieri della ricostruzione della corrispondenza con le evidenze progettuali e documentali;
- f) collaborazione alla predisposizione e alla supervisione dei piani di realizzazione delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sottoservizi, alle reti tecnologiche e ai progetti per la smart city.
- g) raccolta, gestione e aggiornamento della banca dati degli interventi.

Art.8 (Area amministrativo-contabile)

1. L'area amministrativo-contabile gestisce le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 11 e la contabilità speciale di cui all' art. 3 del DPCM del 31 ottobre 2012.
2. Essa assolve in particolare ai seguenti compiti:
 - a) elaborazione di un budget annuale e di un piano triennale per la programmazione di spesa con monitoraggio costante, almeno trimestrale, per verificare che gli impegni di spesa siano in linea con le previsioni;
 - b) elaborazione del budget di "Assistenza Tecnica";
 - c) gestione delle risorse finalizzate alle spese di funzionamento, avendo cura che attengano a quelle consentite per il funzionamento dell'Ufficio Speciale e verificando che vengano rispettate le norme vigenti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di acquisto di beni e servizi;
 - d) gestione dei pagamenti nel rispetto delle procedure vigenti per i titolari di contabilità speciali di tesoreria;
 - e) rendicontazione annuale della gestione ed elaborazione della situazione economico-patrimoniale;
 - f) rapporti con banche, Enti e società interessati;
 - g) rapporti con la Banca d'Italia e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione della contabilità speciale e della sua rendicontazione annuale;
 - h) monitoraggio operativo e finanziario degli interventi e dello stato di avanzamento complessivo del processo di ricostruzione, nel quadro della programmazione CIPE;
 - i) attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti;

3. L'area amministrativo-contabile è posta sotto la responsabilità di un coordinatore che sottoscrive i documenti contabili, gli impegni di spesa e gli ordinativi di pagamento e li sottopone all'approvazione e firma del Titolare dell'Ufficio.

Art. 9 (Area della comunicazione)

1. L'Area della comunicazione è preposta alla gestione dei Sistemi Informativi e di Monitoraggio degli interventi di ricostruzione.

2. Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) definizione e gestione delle schede per la raccolta dati;
- b) gestione del collegamento con la banca dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) creazione e gestione di una banca dati unica per gli interventi della ricostruzione;
- d) attivazione sul sito del Comune di una sezione informativa delle attività dell'Ufficio Speciale nonché relativa all'utilizzo dei fondi;
- e) trasmissione delle informazioni necessarie alle attività del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e delle altre Amministrazioni Pubbliche.

Art. 10 (Area della valutazione dei piani di sviluppo e dei programmi innovativi)

1. L'Area della valutazione dei piani di sviluppo svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) collaborazione con il Comune e le altre amministrazioni o enti competenti alla definizione dei piani e al coordinamento degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo del territorio;
- b) fornitura di supporto progettuale e project management per: i) la valutazione strategica, tecnica ed economica dei progetti di sviluppo industriali, per la ricerca e per il turismo; ii) per la predisposizione e la gestione del Piano per la Sicurezza; iii) per il piano per le infrastrutture e la loro gestione in termini di piattaforme tecnologiche e di sistemi, iv) progettazione e realizzazione della situation room (comando e controllo) in coordinamento con i diversi operatori che saranno coinvolti;
- c) realizzazione e gestione del centro di Competenza per la Ricostruzione;
- d) realizzazione e Gestione delle piattaforme tecnologiche per il Comando e Controllo della "smart city";

e) collaborazione con i rappresentanti politici e amministrativi del Comune nella definizione degli interventi per il sostegno delle attività produttive e della ricerca.

TITOLO III

Risorse finanziarie, umane e strumentali

Art. 11 (Risorse finanziarie)

1. La dotazione finanziaria dell'Ufficio Speciale è costituita dalle somme trasferite dal Titolare della gestione stralcio di cui al DPCM del 10 ottobre 2012, dagli eventuali accantonamenti derivanti dai fondi della precedente gestione commissariale "stralcio", dalle risorse che saranno assegnate a titolo di assistenza tecnica dal CIPE, nonché da quelle eventualmente provenienti dai bilanci delle Pubbliche Amministrazioni.
2. Le risorse sono depositate sulla contabilità speciale appositamente autorizzata fino al 31 dicembre 2015 presso la sezione di Tesoreria provinciale de L'Aquila.
3. La dotazione finanziaria è a disposizione dell'Ufficio Speciale per sopperire alle spese necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
4. Per quanto previsto al 2° comma dell'art. 2, sulla medesima contabilità confluiscono le somme corrisposte dalle Amministrazioni quale corrispettivo delle nuove attività eventualmente conferite.

Art. 12 (Risorse strumentali)

1. La dotazione strumentale è garantita in via principale dai beni già in uso al Commissario Delegato per la ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo. Ulteriori motivate esigenze potranno essere soddisfatte a valere sulle risorse di cui al precedente articolo 11.

Art. 13 (Risorse umane)

A) Lavoro dipendente

1. Ai sensi del comma 6 dell' articolo 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, e dell'Intesa del 7 agosto 2012 di cui al precedente articolo 1, per lo svolgimento dei propri compiti l'Ufficio Speciale dispone, oltre che del responsabile dell'Ufficio, di una dotazione di 50 unità di personale, di cui 25 a tempo determinato, suddiviso per profili funzionali e professionali.
2. Le 25 unità di personale a tempo indeterminato sono assunte, previo esperimento di procedure selettive, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono assegnate all'Ufficio Speciale fino alla cessazione delle esigenze.
3. Le 25 unità di personale a tempo determinato sono individuate dal Titolare dell'Ufficio Speciale mediante selezione pubblica ed assunte dal

Comune di L'Aquila che le assegna all'Ufficio Speciale, mantenendo a proprio carico il trattamento economico e previdenziale dello stesso.

4. Il relativo trattamento economico e normativo è regolato dai contratti collettivi di lavoro per il personale del Comparto Autonomie Locali.

5. L'attribuzione delle singole unità di personale alle diverse aree è effettuata dal Titolare dell'Ufficio.

B) Collaborazioni esterne

1. Qualora per lo svolgimento al meglio dei propri compiti si registri la necessità di disporre di collaboratori di elevata e comprovata professionalità e di alta specializzazione, e tali professionalità non sono rinvenibili tra il personale a disposizione, l'Ufficio Speciale, previa verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, può ricorrere a collaborazioni esterne mediante l'affidamento di incarichi di consulenza anche a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione.

2. I singoli contratti stabiliscono la durata, il luogo di svolgimento, l'oggetto e il compenso per la collaborazione nonché il trattamento fiscale e previdenziale e alla loro scadenza possono essere prorogati per consentire il completamento della prestazione.

3. La determinazione del compenso è stabilita in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità della prestazione e dell'utilizzo, da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Può essere previsto il rimborso spese per quelle espressamente pattuite. La liquidazione del compenso avviene secondo espressa pattuizione in correlazione alla conclusione delle fasi di attività.

4. Il Titolare dell'Ufficio speciale verifica il corretto svolgimento dell'incarico e, qualora rilevi che i risultati sono insoddisfacenti, può richiedere l'integrazione della prestazione o la risoluzione del contratto.

5. Ai medesimi scopi del presente articolo l'Ufficio Speciale si può avvalere di professionalità della Pubblica Amministrazione nel rispetto del d.lgs. 165/2001 s.m.i.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 14 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

31 gennaio 2013

